



Federazione Italiana Sport Equestri

- *Dipartimento Tutela Del Cavallo* -

LA TEMPORANEA ESPORTAZIONE DEL CAVALLO PER FIERA E CONCORSO *Aspetti Amministrativi / Doganali*

Maria Anna Frisina

Funzionario dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Ufficio delle Dogane di Brescia –
e-mail: mariaanna.frisina@agenziadogane.it

Premessa

La nascita del Mercato Unico Europeo ha comportato al suo interno l'abbattimento delle barriere doganali.

Attualmente fanno parte della Comunità Europea **28 Paesi** tra i quali vige il *principio della libera circolazione di beni e servizi* (AUSTRIA, BELGIO, BULGARIA, CIPRO, CROAZIA, DANIMARCA, ESTONIA, FINLANDIA, FRANCIA, GERMANIA, GRECIA, IRLANDA, ITALIA, LETTONIA, LITUANIA, LUSSEMBURGO, MALTA, PAESI BASSI, POLONIA, PORTOGALLO, REGNO UNITO, REPUBBLICA CECA, ROMANIA, SLOVACCHIA, SLOVENIA, SPAGNA, SVEZIA E UNGHERIA).

In virtù del suddetto principio, pertanto, la movimentazione di un cavallo all'interno della Comunità Europea non comporta alcuna formalità doganale essendo sufficiente che il cavallo sia in possesso del Passaporto e sia in regola dal punto di vista della normativa sanitaria.

In particolare, l'Unione Europea (UE) stabilisce le norme relative agli scambi intracomunitari di equini destinati a concorsi.

Tali norme sono volte ad eliminare le disparità esistenti tra gli Stati membri per quanto riguarda le condizioni di partecipazione ai concorsi.

Più in generale, esse contribuiscono a eliminare gli ostacoli per gli scambi di equini nell'ambito dell'UE.

Al riguardo va citata la **Direttiva 90/428/CEE del Consiglio del 26 giugno 1990** relativa agli scambi di equini destinati a concorsi e alla fissazione delle condizioni di partecipazione a tali concorsi.

I Paesi che non hanno aderito alla Comunità Europea sono detti “Paesi Terzi”¹ : nei confronti di quest'ultimi le operazioni commerciali poste in essere si definiscono *importazioni* ed *esportazioni*.

Al di fuori della Comunità Europea e quindi nei confronti dei Paesi Terzi, per trasferire temporaneamente un cavallo al fine della partecipazione a concorsi ippici o fiere è necessario attivare procedure doganali.

¹ Per es. Svizzera, Norvegia, etc. [nota del curatore]

In particolare, nel caso di specie, trova applicazione l'istituto della **Temporanea Esportazione** che permette di trasferire temporaneamente il cavallo in Paesi extracee, dove avviene la temporanea importazione dello stesso, senza pagamento dei diritti doganali, per poi reimportarlo nel Paese di provenienza.

Lo strumento che permette di perseguire tale finalità è il c.d. Carnet A.T.A. (Admission Temporaire /Temporary Admission)

Definizione

Il Carnet A.T.A. è il documento doganale internazionale che, **per un massimo di 12 mesi**, consente, appunto, l'esportazione temporanea di merci o animali **verso i Paesi extracee che aderiscono alla Convenzione A.T.A. , destinati a Fiere e mostre o per partecipazioni a gare o manifestazioni sportive**, senza dover prestare alle Dogane in cui avviene la temporanea importazione alcuna garanzia per l'ammontare dei relativi diritti doganali.

Si tratta ovviamente di uno strumento facoltativo e agevolativo che permette di sostituire i documenti doganali ordinari di esportazione temporanea e di relativa reimportazione, quelli di importazione temporanea e di relativa riesportazione, oltre che quelli di transito, esonerando, inoltre, dalla presentazione di garanzie richieste per l'ammontare dei diritti gravanti sulle merci da introdurre nel Paese in cui si importa temporaneamente o in cui si transita.

Il Carnet A.T.A. è composto da diversi fogli costituiti ciascuno da due parti: la "**souche**" detta anche "**counterfoil**" che deve rimanere unita alla copertina verde e su cui i funzionari doganali andranno ad annotare le varie operazioni doganali ed il "**volet**" detto anche "**voucher**" che è invece distaccabile e viene trattenuto dalla dogana.

Su ciascun "volet" distaccabile l'operatore, oltre a riempire la parte B, deve far figurare sul retro la lista delle merci.

Il volet costituisce quindi la dichiarazione doganale, mentre la souche fissa fornisce la prova unica dei passaggi attraverso le frontiere.

Più precisamente il Carnet è così formato:

- Una Copertina di colore verde
- Fogli di uscita (di colore giallo) per l'uscita dal territorio dell'UE;
- Fogli di entrata nel paese terzo (di colore bianco)
- Fogli di riesportazione (di colore bianco) per l'uscita dal paese terzo;
- Fogli di reimportazione (di colore giallo) per il rientro nel territorio dell'UE;
- Fogli di transito (di colore azzurro) in caso di attraversamento di paese estero .

La merce oggetto dell'esportazione temporanea deve essere elencata in modo dettagliato sul Carnet.

➤ **PAESI EXTRACEE ADERENTI:**

Per conoscere i Paesi extracee nei quali è possibile utilizzare il CARNET A.T.A. nonché per informazioni dettagliate sull'applicazione del sistema ATA in ogni singolo Paese, si consiglia di consultare il sito www.unioncamere.net , sezione documenti commercio estero, Carnet ATA.

➤ MODALITA' DI RILASCIO

I Carnet A.T.A. vengono rilasciati dalle Camere di Commercio territorialmente competenti, su richiesta di persone fisiche, giuridiche o enti morali che abbiano la propria residenza in Italia, previa presentazione da parte del richiedente di una garanzia : al riguardo è necessario richiedere una **Polizza Ina Assitalia** in quanto l' Unioncamere ha delegato al rilascio dei Carnets tutte le Camere di Commercio italiane e ha stipulato con la Compagnia INA-Assitalia una particolare convenzione .

Il modulo della domanda, che può essere scaricato dal sito camerale, deve essere compilato in triplice copia e firmato in originale.

Sul retro di tale modulo, inoltre, deve essere redatto un elenco dettagliato delle merci per le quali viene richiesto il carnet.

Nel caso di trasferimento di un cavallo l'identificazione avviene attraverso il passaporto.

Si raccomanda, inoltre, di aver cura di indicare nell'apposita lista sul Carnet anche tutta l'attrezzatura che fa seguito al cavallo (selle, finimenti ecc) in modo chiaro e dettagliato, al fine di evitare problemi e contestazioni in Dogana al momento della reimportazione.

Cosa sapere

➤ UTILIZZO

Una volta che la Camera di Commercio territorialmente competente ha rilasciato il Carnet questo deve essere presentato, unitamente all'oggetto della temporanea esportazione (nel caso che ci interessa il cavallo nonché la relativa attrezzatura e selleria) presso una Dogana dell'Unione Europea che provvederà alla presa in carico.

E' importante ricordare che l'uso del Carnet è consentito solo da parte del titolare del documento o di un suo rappresentante, il cui nominativo deve essere indicato nell'apposito spazio della copertina verde del carnet.

Se sulla copertina non è indicato tale nome, il titolare del Carnet dovrà delegare per iscritto il proprio rappresentante, in mancanza di ciò il carnet potrà essere utilizzato da uno spedizioniere doganale a ciò autorizzato.

Al passaggio di ciascuna frontiera è necessario presentare il carnet e le relative merci alla Dogana : presso la Dogana comunitaria di uscita andrà compilato il volet di esportazione e al rientro quello di reimportazione; presso la Dogana estera andrà compilato il volet di importazione e successivamente quello di riesportazione.

In tali occasioni le varie Dogane dovranno apporre sulle relative souche i timbri doganali.

E' opportuno ribadire che non deve essere confusa la durata di validità del Carnet con il termine per la riesportazione (indicato a volte sulla souche di entrata dalla Dogana estera), cioè il termine entro il quale le merci devono essere riesportate dal Paese Terzo nel quale erano precedentemente state temporaneamente importate.

Ciò è importante in quanto anche il ritardo di un solo giorno rispetto a suddetto termine fa sorgere l'obbligo del pagamento dei diritti doganali.

Il Carnet A.T.A. , nell'ambito dei 12 mesi di validità , può essere utilizzato per più viaggi purché la lista della merce non vari.

Una volta terminato l'utilizzo del Carnet e comunque **entro otto giorni dalla data di scadenza**, il Carnet deve essere restituito alla Camera di Commercio che lo ha emesso, completo di tutte le souche relative ai fogli utilizzati e dei fogli non utilizzati. In caso di mancata

restituzione al titolare del Carnet A.T.A. potrà essere richiesto dalla camera di commercio il rimborso dei diritti doganali eventualmente pagati dall' Unioncamere.

Particolarità

- **La lista delle merci** che figura sul retro di ogni volet deve essere redatta nella lingua italiana.

Tuttavia, le Dogane di alcuni Paesi come per esempio gli Stati Uniti, la Cina, Taiwan, possono richiedere la traduzione della stessa nella lingua inglese.

- **Il Principato di Andorra (Paese Extracee)** non ha firmato la convenzione nel caso di animali.

- **In Ungheria (Paese Comunitario) non è ammesso introdurre animali vivi per allevamento, allenamento o riproduzione, ma solo per partecipare a gare o mostre.**

- **L'Estonia (Paese Comunitario) non ammette animali.**

Cosa ricordare

- Nell'ambito della **Comunità Europea** non è necessario adempiere a formalità doganali

- **Non si rilasciano Carnet ATA per merci destinate ad un Paese membro della Comunità Europea** in quanto valgono le norme comunitarie in materia di libera circolazione introdotte del mercato unico europeo.

- Per i concorsi ippici all'estero il cavallo deve essere in possesso del passaporto FEI o di quello Nazionale riconosciuto dalla FEI accompagnato dalla scheda segnaletica della FEI.

Fonti bibliografiche di approfondimento

➤ http://europa.eu/legislation_summaries/customs/index_it.htm

- *Regolamento (CEE) n. 2454/93*
- *Regolamento (CEE) n. 2454/93*
- *Convenzione di Istanbul del 26/06/1990 e relativa legge di ratifica n. 479 del 26/10/1995*
- *Direttiva 90/428/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990*
- *Reg. CE n. 1/2005 (Normativa per il trasporto degli animali vivi nell'ambito comunitario)*

➤ www.agenziadoganemonopoli.gov.it/.../CARNET+A.T.A/